



Articolo

Gallery

Contatti

Allegati

Autore

## Covid-19 e cantieri: il coordinatore non è l'unico responsabile

Il Dvr per la gestione dei cantieri è un documento che non deve essere aggiornato, questo secondo il Croil che richiama quanto stabilito dal Cni



Da questa emergenza traspare una forte responsabilità del coordinatore per la sicurezza. Il **Croil** (Consorzio Regionale Ordini Ingegneri Lombardi), in una lettera rivolta al Cni lo scorso 28 aprile 2020, mette in evidenza alcuni spunti di riflessione sulla Circolare che recepisce il protocollo di contenimento e sulle misure approvate

dal Cni in merito alla gestione dei cantieri. Due sono i documenti sotto la lente di ingrandimento:

1. Circolare CNI n. 542/XIX Sess./2020 – Sicurezza nei cantieri nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT);
2. Comunicato stampa 22 aprile 2020 "***A ripresa dei cantieri edili tra salute, sicurezza e rispetto dei vincoli normativi: la proposta in 5 punti degli ingegneri italiani***".

## I 5 punti del Cni per la ripresa dei cantieri edili

1. Ogni attività produttiva dovrà predisporre un **Piano di Sicurezza Anticontagio** (PSA) in cui definire qualitativamente e quantitativamente le misure da adottare.
2. L'estensore del PSA sarà un Tecnico Abilitato ad espletare il ruolo di Coordinatore della Sicurezza secondo l'attuale schema normativo definito nel D.Lgs. 81/2008 artt. 91-92 Titolo IV.
3. La verifica del corretto adempimento dei contenuti del PSA sarà di competenza del Coordinatore della Sicurezza in stretto coordinamento con il Comitato di Crisi.
4. Il PSA dovrà essere pensato come un documento dinamico e scalabile in grado di recepire tempestivamente le previsioni del comitato tecnico scientifico o della task force covid-19.
5. La quantificazione dei costi delle misure anticontagio sarà riportata nel PSA in riferimento a listini ufficiali ovvero a preventivi forniti dal Datore di Lavoro.

## I punti critici del protocollo ed il comunicato del 22 aprile 2020 del Cni

1. La circolare che recepisce il protocollo si limita a prendere atto del documento giudicandolo "valido e certamente conducente alle necessità scaturenti dall'attuale situazione emergenziale", senza tuttavia valutare gli ambiti di competenza e di legittimità dell'atto, quindi la sua limitazione a taluni cantieri e gli aspetti fortemente critici introdotti nei confronti dei Coordinatori della Sicurezza, che si elencheranno più avanti.
2. Il comunicato del 22 aprile 2020 si spinge ad auspicare tutta una serie di nuovi compiti, adempimenti e responsabilità (soprattutto sotto il profilo penale) da porre in capo al Coordinatore della Sicurezza

## Il rischio Covid-19 non è un rischio professionale

Secondo il Croil, il rischio da infezione da Coronavirus è un rischio generico sanitario, ovvero esogeno rispetto ai luoghi di lavoro. Pertanto non può e non deve essere gestito con i correnti strumenti normativi d'ambito, primo tra tutti il D.Lgs. 81/2008. Non è da ritenersi quale rischio professionale. L'errore di fondo è l'equiparazione del rischio derivante da infezione da Coronavirus alla stregua di un qualsiasi rischio attinente le attività lavorative.

Il rischio da infezione da Coronavirus deve anzi essere gestito con specifici

provvedimenti, che dovrebbero al più coordinarsi con la predetta principale norma di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

## La figura del Coordinatore per la sicurezza nei cantieri: ma non c'è solo lui

Nei cantieri il compito di un Csp è la valutazione dei **rischi interferenziali**, di quei rischi, cioè, derivanti dalle interferenze che più specifiche lavorazioni possono generare tra loro; nulla rilevando i rischi specifici di ciascuna lavorazione, quindi non si occupa nemmeno dei rischi specifici di ciascuna lavorazione, come è chiaramente previsto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 al punto 2.2.3.

Il rischio da infezione da Coronavirus non può rientrare nei contenuti del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Questo rischio non corrisponde ad un rischio aggiuntivo, derivante dall'interferenza di specifiche lavorazioni, di cui si deve occupare il Coordinatore della Sicurezza.

Il rischio da infezione da Coronavirus deve certamente essere gestito per i **soggetti coinvolti nel cantiere**. Ma la valutazione e la scelta delle modalità operative di applicazione del Protocollo di sicurezza nel cantiere è compito di:

- ciascun datore di lavoro;
- cooperazione con rspp;
- cooperazione con medico competente;
- consultazione RLS/RLST;
- doveroso e consapevole ruolo dei lavoratori.

Il Cse/Csp non è l'attore principale della gestione del rischio da infezione da Coronavirus, sia tramite aggiornamento del PSC ([Protocollo del MIT](#)) o tramite la redazione di un ipotetico Piano di Sicurezza Anticontagio (PSA), perché verrebbe ad interferire nelle prerogative e nelle responsabilità già poste in capo ad altri soggetti, quindi già definite chiaramente dal Legislatore.

Pertanto sarebbe opportuno, vista la realtà distinta per ciascun cantiere, predisporre un protocollo specifico che non si sostituisca, ma semmai si affianchi alle previsioni del **Titolo IV del D. Lgs. 81/2008** "Cantieri temporanei o mobili".

## Approfondimenti



### Sicurezza sul lavoro 2019

Andrea Rotella (a cura di)

Il volume punto di riferimento per la sicurezza sul lavoro. Tra le novità dell'edizione 2019: gas tossici, la figura dell'HSE Manager, decreto Palchi e Fiere, segnaletica stradale. Tra gli aggiornamenti: l'evoluzione dei Regolamenti REACH e CLP, i DPI, la gestione degli interblocchi a chiavetta delle attrezzature di lavoro, la EN 689 riguardante le misurazioni di agenti chimici sui luoghi di lavoro, tutte le nuove sanzioni.

Wolters Kluwer